

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con: 60 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 22. (14. 89.)

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Bono.

Al comma 1, primo capoverso, alla lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 27. (14. 22.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Molgora, Ballaman, Calzavara.

Al comma 1, primo capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: il contribuente può optare in sede di dichiarazione dei redditi per la determinazione della deducibilità dei costi relativa all'automobile commisurata al chilometraggio effettivamente effettuato.

In questo caso i costi dell'autovettura sono deducibili moltiplicando i chilometri percorsi con il costo per chilometro calcolato dall'ACI per il modello di autoveicolo, fermo restando un limite di deducibilità pari a 50 milioni.

In ogni caso il contribuente è tenuto a conservare le fatture di acquisto per la durata fissata per l'accertamento delle imposte.

Seguono compensazioni Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 91. (14. 23.)

Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis 1, lettera c), sostituire le pa-

role: "non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio" con le seguenti: "è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento".

Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 28. (14. 15.)

Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

16. 36. (14. 158.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

16. 32. (14. 98.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Conteno, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Berselli, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Valensise, Armani, Armosino.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

Agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del

disegno di legge n. 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

16. 34. (14. 74.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,
Paroli, Viale.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

***16. 33.** (14. 224.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 3, le parole 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

***16. 92.**

Carlo Pace.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

***16. 35.** (14. 58.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino,
Stefani, Apolloni, Alborghetti,
Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Pagliarini.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

***16. 37.** (*14. 199.)

de Ghislanzoni, Danese.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

***16. 43** (ex *14. 133.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Volontè, Marinacci, Carmelo
Carrara, Panetta, Grillo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° gennaio 1998.

Conseguentemente, ridurre della medesima cifra percentuale per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 le quote percentuali previste al comma 1, lettera a), numero 2), e alla lettera b) fino a concorrenza delle minori entrate.

16. 41 (ex 14. 129.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con la data: 1° gennaio 1998.

16. 31. (14. 20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La presente normativa non si applica ai veicoli acquistati entro il 31 dicembre 1996.

Segue compensazione n. 13 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 38. (14. 170.)

Frosio Roncalli, Giorgetti Giancarlo, Roscia Daniele, Molgora Daniele.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) autoveicoli destinati ad esercitare attività di autoservizio pubblico non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

16. 39 (ex 14. 100.)

Storace, Bono.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) autoveicoli immatricolati per la locazione senza conducente.

16. 40 (ex 14. 101.)

Valensise, Armani, Bono.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è soppressa.

16. 47. (14. 161.)

Ballaman, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Fontan.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. All'articolo 3, comma 149 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono soppresse le parole da: immatricolati dal 3 febbraio 1992 fino alla fine del medesimo comma 149.

Conseguentemente al comma 16 dopo le parole: le nuove tariffe delle tasse automobilistiche aggiungere la seguente: al fine di comprendere anche le minori entrate derivanti dal comma 7.

16. 48. (14. 204.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 8, aggiungere alla fine il seguente periodo:

A compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

16. 93. Nuova formulazione (14. 254.)

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

*** 16. 213.**

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 8, inserire il seguente periodo:

il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire le cifre: « 200 miliardi » « 400 miliardi » e: « 400 miliardi » con le seguenti: « 220 miliardi » 430 miliardi » e: « 440 miliardi ».

16. 300.

Bono, Armani, Valansise.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 che usufruiscono, in applicazione della legge n. 427 del 1993, del credito d'imposta possono utilizzare l'agevolazione anche se utilizzano veicoli aventi motori alimentati a gas metano o gasolio.

16. 49. (14. 102.)

Storace, Bono.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 1999, aggiungere le seguenti: della determinazione delle tariffe.

16. 55. (14. 162.)

Bosco, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: non erariali.

***16. 50.** (14. 103.)

Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: non erariali.

***16. 94.** (14. 69.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

16. 53. (14. 70.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

16. 51. (14. 104.)

Migliori, Zacchera, Bono Valensise.

Al comma 10, secondo periodo, dopo la parola: convenzione aggiungere la seguente: triennale.

16. 57. (14. 163.)

Bosco, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: possono affidare a terzi aggiungere le seguenti: , mediante procedure ad evidenza pubblica,.

16. 58. (14. 164.)

Bosco, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze è stabilito lo schema tipo di convenzione con il quale le regioni possono affidare alle banche il servizio di riscossione.

16. 59. (14. 201.)

Valensise.

Al comma 10, aggiungere alla fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espletamento dei compiti demandati alle regioni, l'Automobil club d'Italia è tenuto a svolgere nei confronti delle medesime, sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico e degli archivi connessi, l'attività di controllo e accertamento delle tasse automobilistiche, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di cui al presente comma.

16. 54. (14. 83.)

Mammola.

Sostituire il comma 11, con il seguente:

11. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i tabaccai sono autorizzati a riscuotere i pagamenti delle tasse automobilistiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono fissate le modalità attuative della presente disposizione.

16. 60. (14. 165.)

Ballaman, Apolloni, Pagliarini, Molgora, Calzavara, Lembo, Barral, Rodeghiero.

Al comma 11, primo periodo, premettere le seguenti parole: I concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e

16. 65. (14. 19.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: approvare aggiungere le seguenti: entro il 31 gennaio 1998.

16. 61. (14. 105.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 11, sostituire le parole: tabaccai con le seguenti: tabaccai e soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

16. 95. (14. 62.)

Guarino.

Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

16. 72. (14. 134.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 11, dopo le parole: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

16. 62. (* 14. 145.)

Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

16. 63. (14. 219.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

16. 64. (14. 106.)

Bocchino, Bono, Valensise.

Al comma 11, dopo la parola: I tabacchi aggiungere le seguenti: e le agenzie di pratiche automobilistiche.

16. 67. (14. 68.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.

***16. 69.** (14. 108.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.

***16. 70.** (14. 205.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 12, sostituire la parola: dieci mesi con le seguenti: due mesi.

16. 83. (14. 1570)

Malavenda.

(Segue una serie di 20 emendamenti sino a 16. 104 (ex 14.1591) recanti variazioni in serie).

Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: il 31 gennaio 1998.

16. 71. (14. 107.)

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 12, dopo le parole: è disciplinato il rapporto uniforme tra *aggiungere le seguenti:* i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e.

16. 66. (14. 18.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 12, dopo le parole: tabaccai *aggiungere le seguenti:* e soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

16. 96. (14. 60.)

Guarino.

Sopprimere il comma 14.

16. 97. (14. 167.)

Chincarini, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 14 sostituire le parole: 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

16. 98.

Mammola.

Al comma 14 sostituire le parole: 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 1999.

16. 99.

Mammola.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro

il 31 dicembre 1997 e con le modalità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 100. (14. 109.)

Bocchino, Bono.

Sopprimere il comma 15.

Seguono compensazioni gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 101. (14. 153.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9.

16. 103. (14. 155.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C allegata all'articolo 2 voce: legge 163 del 1985 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo Unico per lo Spettacolo) (Unità previsionali di base 15.1.2.2 e 15.2.1.1) variare gli importi come segue:

1998: - 100.000;

1999: - 100.000;

2000: - 100.000.

16. 104. (14. 13.)

Rossetto.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37.000 per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si

applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

Al comma 17, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° luglio 1998.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

35. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

16. 214.

La Commissione.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere con le seguenti: solo ciclomotori e ai motocicli motocarrozette leggere, immatricolati dopo l'introduzione degli incentivi statali.

16. 108. (14. 127.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Tassone.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere.

Conseguentemente incrementare in proporzione per la differenza di gettito le aliquote dell'accisa sull'alcool etilico e sui prodotti alcolici intermedi.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 106. (14. 110.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere.

Conseguentemente, modificare il successivo comma 16, primo periodo, in modo da

ricomprensere nella maggiorazione anche la minore entrata derivante dall'emendamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

16. 107. (14. 128.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: 19.000.

16. 84. (14. 1600)

Malavenda.

(Segue una serie di 1.100 emendamenti sino a 14.2701 recanti variazioni in serie).

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: venticinquemila.

16. 109.

Mammola.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: trentamila.

Conseguentemente al disegno di legge n. 4355, articolo 2, comma 3, tabella C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

16. 111. (14. 209.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentamila.

16. 110.

Mammola.

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentacinquemila.

16. 112.

Mammola.

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentasettemila.

16. 113. (14. 185.)

Frattini.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

L'aumento non si applica per le moto-carrozzette leggere utilizzate dai portatori di handicap.

16. 114. (14. 132.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Tassone, Sanza, Carrara, Panetta, Grillo.

Sopprimere i commi 16 e 17.

16. 115. (* 14. 82.)

Mammola.

Sopprimere il comma 16.

16. 116. (* 14. 81.)

Mammola.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione tenendo conto:

del rapporto peso/potenza - massa secca del veicolo;

del valore consumo misto ai sensi della direttiva CEE 93/116.

A tal fine il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, determina il numero e le caratteristiche delle fasce tariffarie attribuibili ai due menzionati parametri indicatori avendo cura di privilegiare quelle fasce che garantiscano la migliore sicurezza e tutela ambientale.

Con tale decreto potranno essere altresì determinati abbattimenti percentuali delle tariffe delle tasse automobilistiche in relazione alla presenza di ulteriori dettagli tecnici volti a garantire la sicurezza, quali:

sistema antibloccaggio freni (ABS), sistema airbag, sistema antiripatinamento ruote (ARS), trazione integrale, ovvero la tutela ambientale quali: alimentazione a gas metano, alimentazione a GPL.

16. 117. (14. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Fontan.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 16, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali con le seguenti: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

Conseguentemente, al minor gettito si fa fronte con un adeguamento di quanto previsto dal successivo comma 21.

16. 125. (14. 207.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 16, alla fine del primo periodo, le parole: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali sono sostituire dalle seguenti: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

Conseguentemente, al minor gettito si fa fronte con un adeguamento di quanto previsto dal successivo comma 21.

16. 127. (14. 207.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la massa del veicolo e per la lunghezza, la larghezza e l'altezza dello stesso e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

16. 119. (14. 187.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la cilindrata e per la lunghezza, la larghezza e l'altezza dello stesso e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

16.120. (14. 183.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la lunghezza, la larghezza e l'altezza del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

16. 121. (14. 182.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la cilindrata e per la massa del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

16. 122. (14. 186.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva anziché ai

cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la massa del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

16. 123. (14. 184.)

Scarpa Bonazza Buora.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: alla potenza effettiva *con le seguenti:* al prezzo di listino della casa produttrice, esclusi gli accessori.

16. 124. (14. 168.)

Chincarini, Bosco, Apolloni, Paggiarini, Giorgetti.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: cavalli fiscali, *aggiungere le seguenti:* la tassazione è ridotta del venti per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

16. 126. (14. 156.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: cavalli fiscali, *aggiungere le seguenti:* la tassazione è ridotta del venti per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

16. 128. (14. 157.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

Segue compensazione n. 16 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le*

seguenti: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

***16. 129.** (*14. 214.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

***16. 130.** (*14. 46.)

Merloni.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

***16. 131.** (*14. 147.)

Chincarini, Giorgetti, Roscia.

Al comma 16, dopo le parole: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro la data del 10 gennaio 1998.

***16. 132.** (*14. 137.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

16. 133. (14. 112.)

Bocchino, Bono.

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esentati dalla tassa di cui al presente comma gli

autoveicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1965.

16. 68. (14. 25.)

Ballman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Segue compensazione n. 9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 16, al secondo comma aggiungere: Sono esenti dal pagamento della tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico così definiti dall'articolo 60 del codice della strada.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 134. (14. 94.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 16, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , previa intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. 135. (14. 111.)

Migliori, Zacchea, Bono, Valensise.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni dell'articolo 43 commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***16. 136.** (*14. 215.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni dell'articolo 43 commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

***16. 137.** (*14. 146.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni dell'articolo 31, commi 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***16. 138.** (* 14. 47.)

Merloni.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni dell'articolo 31, commi 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

***16. 139.** (* 14. 138.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I termini per il pagamento delle tasse automobilistiche scadenti nel periodo 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 sono prorogati di 60 giorni.

Segue compensazione n. 10 gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 140. (14. 169.)

Ciapusci, Apolloni, Pagliarini.

Sopprimere il comma 17.

***16. 141.** (* 14. 80.)

Mammola.

Sopprimere il comma 17.

***16. 142.** (* 14. 3919.)

Malavenda.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con la seguente: 1° febbraio 1998.

16. 143. (14. 237.)

Garra.

Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: le formalità basate su atti autenticati posteriormente a tale data e le formalità di prima iscrizione la cui carta di circolazione sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla stessa data del 1° gennaio 1998.

16. 151. (* 14. 45.)

Merloni.

Al comma 17, in fine, aggiungere le seguenti parole:; previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

16. 144. (14. 113.)

Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle formalità ed alle richieste di registrazioni relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati nonché alle sottoscrizioni autenticate o giudizialmente accertata a partire dal 1° gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalla medesima data.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

***16. 146.** (14. 151.)

Chincarini, Bosco, Giancarlo
Giorgetti, Roscia.

Al comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. La disposizione del comma precedente si applica alle formalità ed alle richieste di registrazione relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati ovvero con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata a partire dall'1 gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalle stessa data.

***16. 147.** (* 14. 135.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. La disposizione del comma precedente si applica alle formalità ed alle richieste di registrazione relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati ovvero con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata a partire dall'1 gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalla stessa data.

***16. 148.** (* 14. 218.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Il costo della tassa sul passaggio di proprietà degli autoveicoli e dei motocicli, con cilindrata superiore a 50 cc., è rapportato all'effettivo costo del mezzo. L'ammontare della tassa è calcolato nella misura del 4 per cento al valore del veicolo ricavato da tariffari in uso in tutti i concessionari di rivendita di veicoli (euro tax). Per gli autoveicoli non più in listino, e quindi senza valutazione, l'ammontare della tassa è pari a lire 350.000.

16. 149. (14. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giorgetti, Roscia.

Al comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

“ART. 94. — (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). — 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse".

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.

16. 150. (14. 114.)

Bono, Armani, Valensise, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 18.

16. 152. (14. 3920.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 19.

16. 153. (14. 3921.)

Malavenda.

Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: apposita istanza, aggiungere le seguenti: o, in sostituzione dell'atto eventualmente mancante, apposita autodichiarazione di proprietà, i cui effetti saranno quelli previsti dall'articolo 2688 del codice civile, e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

16. 155. (14. 44.)

Merloni

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Non sono dovute imposte per la mancata cancellazione dei veicoli dal pubblico registro automobilistico conseguentemente a perdita di possesso causata da eventi straordinari e certificata da regolare denuncia delle forze di pubblica sicurezza per tutti i periodi successivi a quello nel quale si è verificata la perdita di possesso.

16. 154.

Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania..

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9:

***16. 156.** (14. 148.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

***16. 157.** (14. 43.)

Merloni

Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

***16. 158.** (14. 116.)

Bocchino, Bono.

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo:

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla

data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

***16. 159.** (* 14. 150.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo:

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

***16. 160.** (* 14. 220.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 19, aggiungere il seguente comma:

19-bis. Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

***16. 161.** (14. 136.)

Teresio Delfino, Volonté, Marinacci

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Entro il 30 giugno 1998, i proprietari di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 per cento legislativo 30 aprile 1992, n. 281, cancellati d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono ottenere, presentando apposita richiesta al Pubblico registro automobilistico, competente sul modello di nota libera, con firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corrispondendo la tariffa indicata nell'articolo 2, della tabella annessa al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 1° settembre 1994, l'annullamento della cancellazione citata, purché in tale sede documentino l'avvenuto pagamento, senza soprattasse né interessi, dei periodi non prescritti delle tasse automobilistiche, ovvero dimostrino di esserne esenti ai sensi dell'articolo 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

16. 163. (14. 149.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 20.

16. 165. (14. 3922.)

Malavenda.

Al comma 20, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 gennaio

16. 85. (14. 2720)

Malavenda.

(Segue una serie di 30 emendamenti sino a 16. 120. (Ex 14.2751) recanti variazioni in serie).

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: e la tassa sulle concessioni governative per le patenti nautiche.

Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 166. (* 14. 16.)

Terzi, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 21.

16. 167. (14. 3923.)

Malavenda.

Sostituire ultimo periodo del comma 21 con il seguente:

Corrispondentemente la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui ai commi da 4 a 22 del presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi.

16. 240.

Il Governo.

Al comma 21, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con le seguenti: 10 miliardi e 527.000.000.

16. 86. (14. 2760)

Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 187 (Ex 14.2861) recanti variazioni in serie).

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pub-

blici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi. In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni di fatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo.

16. 168. (14. 223.)

Ostilio.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 20, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

16. 216.

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

21-bis. Le tasse non sono dovuti dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi. In caso di perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni difatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo.

21-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto anche nei confronti delle sanzioni che, ancorché comminate, non risultino materialmente soddisfatte alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 169. (14. 230.)

Ostilio.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le tasse di cui al comma precedente vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto mi-